

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

ORGANO DI REVISIONE

Verbale-Parere N. 28 del 22.12.2023

OGGETTO: Parere relativo al Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. a), e 239, comma 1, lett. b), n.3) del Tuel.

- Visto il combinato disposto degli artt. 24 e 20 D. Lgs. 175/2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), che hanno imposto alle pubbliche amministrazioni l'espletamento di una procedura, rispettivamente, di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie, sia dirette che indirette; trattandosi di due momenti connessi ed interdipendenti, atteso che l'operazione di natura straordinaria, prevista dall'art. 24 TUSP, costituisce prodromo necessario per la razionalizzazione periodica, ex art. 20 TUSP, delle partecipazioni pubbliche, cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 26, comma 11, TUSP (Corte conti, sez. aut., del. n. 22/2018/INPR);
- Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) che prevede con una scadenza annuale l'adempimento della “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni” e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- Considerato che la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, effettuata ai sensi dell'art. 24 TUSP, ha costituito la base di partenza per la successiva “razionalizzazione periodica” delle stesse, prevista dall'art. 20 TUSP; in particolare, le amministrazioni pubbliche adottano “i piani di razionalizzazione” periodica, “corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di tempi e modalità di attuazione” ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle loro partecipazioni societarie dirette o indirette, rilevino partecipazioni societarie non ammesse dalla legge oppure rientranti in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, motivando la scelta tra interventi di razionalizzazione di tipo dismissivo o conservativo delle singole partecipazioni;

- Considerato che in base all'attuale quadro legislativo, le pubbliche amministrazioni "possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa" (art. 3, comma 1, TUSP) aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1, TUSP) e per lo svolgimento di una delle attività tassativamente elencate dall'art. 4, comma 2 e ss., TUSP;
- Considerato che devono invece essere dismesse o assoggettate ad interventi di razionalizzazione le partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, detenute in società che "risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" o che "svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali" oppure che "nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio" inferiore al limite minimo fissato dalla legge, oppure ancora che "abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" e non gestiscano "servizi di interesse generale", o che "necessitino di contenimento dei costi di funzionamento" o di "aggregazione" con altre società (art. 20, comma 2, e 24, comma 1, TUSP), motivando esplicitamente le ragioni sottese alla scelta tra mantenimento, dismissione o razionalizzazione di ciascuna delle singole partecipazioni societarie (Corte dei Conti Marche Deliberazione n. 17/2022/VSG, Corte conti, sez. riun. contr., del. n. 19/2020/REF; Corte conti, sez. aut., del. n. 29/2019/FRG);
- Ricevuta la proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Pieve a Nievole al 31.12.2022;
- ricevuta unitamente alla proposta di Delibera anzidetta la ricognizione dettagliata effettuata dove è riportato l'elenco delle partecipazioni possedute;
- considerato che per gli enti locali, l'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel prevede che il Consiglio è competente sugli atti aventi ad oggetto l' "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";
- quanto al parere dell'organo di revisione, in assenza di una fonte normativa espressa, si ritiene che lo stesso sia riconducibile a un'interpretazione estensiva delle competenze assegnate a tale organo dall'articolo 239 del Tuel, prima fra tutte quella della collaborazione dell'organo di revisione con l'organo consiliare prevista dal richiamato articolo 239, comma 1, lettera a), del Tuel; infatti, l'articolo 239 si limita a prescrivere l'obbligatorietà del parere al solo ambito afferente le "modalità di gestione

dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni” (comma 1, lett. b, punto 3). Sul punto si richiamano anche le pronunce della Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, che con molteplici delibere (deliberazione n. 9/2021/VSGO, deliberazione n. 114/2021/VSGO, deliberazione n. 3/2018/VSGO) ha puntato a risolvere la questione ritenendo opportuno “acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016".Sulla stessa scia, si pone la Sezione Marche con la Delibera n. 17/2022/VSG, che pare andare oltre la mera "opportunità", e annovera l'assenza del parere tra i fattori di criticità da rilevare in sede di esame dei piani di razionalizzazione ex articolo 20 del Tusp;

- come rilevabile anche dalle delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti i piani di riordino adottati dall'ente locale rappresentano un momento per valutare non solo l'avvenuta adozione di misure di razionalizzazione nei casi previsti dalla legge, ma anche il complessivo grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp (Corte conti, Sezione controllo Lombardia, n. 199/2018 e nn. 306, 307, 308/2019). Il significato e il valore del piano di riordino delle partecipate sono ben espressi nelle linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/2018, dove si precisa che “l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)”. In linea con questo orientamento il parere dell'organo di revisione può divenire un momento di verifica del grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp e, in particolare, sull'adeguatezza dell'organizzazione dei controlli posti in essere dall'ente sui propri organismi partecipati per testarne l'efficienza e l'efficacia, infatti l'articolo 147-quater del Dlgs 267/2000 prevede che: “L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. ... l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente”.

Tutto ciò premesso e considerato,

il Revisore unico ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. a) e del comma 1, lett. b). n. 3), del Tuel esprime

parere favorevole

in ordine all'adozione del Piano di razionalizzazione in oggetto.

Si ricorda di provvedere ai conseguenti obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti concernenti la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, così come previsto nell'allegato 1 alla Delibera 1310/2016 di Anac e si invita a dare comunicazione allo scrivente organo della trasmissione, con le modalità di cui all'art. 17 D.L. 90/2014, alla Struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (cui l'art. 15 TUSP), nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (art. 20, comma 3, TUSP).

IL REVISORE UNICO

dott.ssa Manuela Sodini



Firmato digitalmente da:

SODINI MANUELA

Firmato il 22/12/2023 17:12

Seriale Certificato: 2880178

Valido dal 28/10/2023 al 28/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA